



COMUNE DI CASTELLARANO
Provincia di Reggio Emilia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 31 del 30/09/2019

**OGGETTO: RECEPIMENTO DELLA DAL N.186/2018 IN MATERIA DI DISCIPLINA
DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE**

L'anno duemiladiciannove , addì trenta del mese di Settembre alle ore 19:00 , nella Sede Municipale , previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Comunale Dott. Angelo Mosca il Consiglio Comunale. Partecipa Il Segretario Generale Avv. Stefano Cappilli .

N°	Nome	Presente	N°	Nome	Presente
<u>1</u>	ZANNI GIORGIO	X	10	ZACCARDO LUIGI	X
<u>2</u>	ROSSI ROSSANO	X	11	PALAZZI TIZIANO	
<u>3</u>	MOSCA ANGELO	X	12	BERTOLINI RINO	
<u>4</u>	LUSOLI NADIA	X	13	CONTINI CARLO-ALBERTO	X
<u>5</u>	ZANICHELLI MASSIMO	X	14	RUINI FABIO	
<u>6</u>	BARTOLINI CASSANDRA	X	15	MEDICI STELLA	X
<u>7</u>	RUBBIANI CHIARA	X	16	SALOMONI STEFANO	X
<u>8</u>	FERRARI ANDREA	X	17	GRIMALDI ORIETTA	
<u>9</u>	SEVERI ELISA	X			

PRESENTI: 13

ASSENTI: 4

Sono presenti gli Assessori:

IOTTI PAOLO, MAGNANI LUCA, MUCCI MARIA ESTER .

Svolgono la funzione di Scrutatori:

ROSSI ROSSANO, LUSOLI NADIA, MEDICI STELLA .

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione di Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna del 20 dicembre 2018, n. 186 (in seguito denominata "DAL n.186/2018"), è stata approvata la riforma della disciplina sul contributo di costruzione in coerenza e coordinamento con la nuova legge urbanistica regionale (L.R. 21 dicembre 2017, n. 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio") e con la legge edilizia regionale (L.R. 30 luglio 2013, n. 15 "Semplificazione della disciplina edilizia");

RILEVATO che, a norma del punto 6.3.1. della DAL n.186/2018, i Comuni sono tenuti al recepimento della nuova disciplina sul contributo di costruzione entro novanta giorni dalla sua pubblicazione sul BURERT, trascorsi i quali la medesima disciplina opera direttamente;

DATO ATTO che la nuova disciplina fornisce numerosi spazi di flessibilità ai Comuni nell'applicazione del contributo di costruzione, così da meglio adattare le singole voci alle specificità del territorio locale. In particolare, la DAL n.186/2018 prevede che i Comuni possano pronunciarsi motivatamente in ordine alla:

- eventuale scelta di collocazione alla classe immediatamente inferiore o superiore (per i Comuni diversi dai capoluoghi) ovvero alla scelta della I classe (per Comuni confinanti con i capoluoghi);
- eventuale possibilità di variazione dei valori unitari di U1 e U2, fino ad un massimo del 15%, sia in riduzione che in aumento, e definizione delle conseguenti tabelle parametriche;
- eventuale percentuale di riduzione dell'Area dell'insediamento all'aperto (AI), fino ad un massimo del 50%, per determinate attività sportive svolte all'aperto, qualora l'area destinata alle attività sportive sia prevalente rispetto a quella riservata al pubblico;
- riduzioni del contributo di costruzione ulteriori rispetto alla riduzione del 35% già prevista dall'art. 8, comma 1, lettera b, della L.R. n. 24/2017, fino alla eventuale completa esenzione dallo stesso, per gli interventi di ristrutturazione urbanistica ed edilizia, addensamento o sostituzione urbana, e per interventi di recupero o riuso di immobili dismessi o in via di dismissione, all'interno del territorio urbanizzato;
- riduzioni di U1 e U2 per le casistiche elencate al punto 1.4 dell'Allegato A della DAL n.186/2018;
- eventuale variazione della quota percentuale da destinare agli Enti esponenziali delle confessioni religiose;
- eventuale variazione massima del 15% dei valori delle tariffe base Td e Ts ai fini del calcolo dei contributi D ed S;
- eventuale aggiunta di ulteriori coefficienti per meglio articolare i tipi di attività produttiva presenti sul territorio in relazione ai contributi D ed S;
- eventuale variazione, fino ad un massimo del 15%, dei valori delle tariffe Td e Ts per talune Frazioni del territorio comunale;
- eventuale corresponsione del contributo straordinario per gli interventi, all'interno del perimetro del territorio urbanizzato, diretti alla realizzazione di strutture di vendita di rilievo sovracomunale;
- eventuali percentuali di riduzione per le quattro fasce dei valori "A", sino ad un massimo del 35%, da applicare nel calcolo della QCC, qualora nel Comune il valore "A" medio su

tutte le zone comunali per la destinazione residenziale, superi di almeno il 50% il costo di costruzione di cui alla DCR 1108/1999;

- costo medio della camera in strutture alberghiere sulla base di analisi di mercato se il dato non è disponibile in banche dati pubblicate da organismi accreditati (Italian Hotel Monitor, Osservatori locali, ecc....);
- quota del costo di costruzione per le attività turistico ricettive, commerciali, direzionali, in misura non superiore al 10%;
- modalità di versamento della quota del contributo di costruzione relativa agli U1 e U2, con particolare riferimento alla quota massima che può essere corrisposta in corso d'opera;
- modalità di rendicontazione delle spese sostenute per le opere di urbanizzazione realizzate a scomputo;

CONSIDERATO che, secondo il principio di non duplicazione della normativa sovraordinata di cui all'art. 48 della LR 24/2017, i Comuni con l'atto di recepimento della DAL n.186/2018 non devono riprodurre l'intero testo del medesimo provvedimento ma assumere solo le determinazioni in merito ai punti appena elencati, affidati alla loro autonomia;

RICHIAMATA la delibera di Giunta regionale

n. 624 del 29 Aprile 2019 recante "Atto di coordinamento tecnico in merito allo Schema di delibera del Consiglio comunale di recepimento della DAL n.186/2018 in materia di disciplina del contributo di costruzione";

RITENUTO, pertanto, di procedere al recepimento della DAL n.186/2018 ed alla assunzione delle determinazioni comunali in merito ai punti sopra riportati, indicando sinteticamente le ragioni delle scelte effettuate secondo quanto di seguito specificato:

- in merito al **punto 1.2.3.** della DAL n.186/2018 (relativo all'eventuale **scelta comunale di collocazione alla classe immediatamente inferiore o superiore**, per i Comuni diversi dai capoluoghi ovvero alla scelta della classe I, per Comuni confinanti con i capoluoghi), si ritiene di:

- variare la classe di appartenenza, passando **dalla classe II alla classe III**,

per le ragioni di seguito indicate: in quanto è maggiormente coerente con le caratteristiche dell'andamento demografico del Comune (il numero di abitanti è poco superiore alla soglia stabilita dalla Regione 15.374 ed è sostanzialmente stabile nell'ultimo decennio dove in alcuni anni è sceso anche al di sotto dei 15.000 residenti) oltre che per le sue caratteristiche territoriali, di posizione e socio economiche

- in merito al **punto 1.2.11.** (relativo alla possibilità **di variare i valori unitari di U1 e U2** fino ad un massimo del 15%, sia in riduzione che in aumento rispetto a quanto stabilito nella DAL n.186/2018), si ritiene di:

- variare i valori unitari U1 e/o U2 della Tabella B di seguito riportata nella misura di una maggiorazione del 15% e, conseguentemente, ricalcolare i valori della Tabella parametrica di U1 e U2 riportata **in fondo all'Allegato 1 e al punto 2 dell'Allegato 2**,

per le ragioni di seguito indicate: si ritiene l'applicazione della maggiorazione del 15% sulla funzione residenziale in quanto più coerente con le caratteristiche insediative locali, dei servizi presenti sul territorio e dell'attuale contributo.

Tabella B - Valori unitari U1 e U2 modificati

Funzioni	U 1	U2 (€)	U1+ U2
----------	--------	-----------	-----------

	(€/m q)	mq)	(€/m q)
Funzione residenziale	58,6 5	75,90	134,5 5
Funzione commerciale al dettaglio e Funzione produttiva limitatamente all'artigianato di servizio (casa, persona)	-	-	-
Funzione turistico-ricettiva	-	-	-
Funzione direzionale	-	-	-
Funzione produttiva	-	-	-
Funzione commerciale all'ingrosso	-	-	-
Funzione rurale	-	-	-

- in merito al **punto 1.3.1.** (relativo alla possibilità di ridurre il **parametro “Area dell’insediamento all’aperto”** (AI) fino ad un massimo del 50% per determinate attività sportive svolte all’aperto, qualora l'area destinata alle attività sportive sia prevalente rispetto a quella riservata al pubblico), si ritiene di:

- non apportare riduzioni della AI;

per le ragioni di seguito indicate: non si ritiene vi siano motivazioni a giustificazione di una ulteriore modifica dei valori unitari stabiliti dalla disciplina regionale anche in considerazione del fatto di avere optato per una classe di appartenenza inferiore a quella fissata dalla DAL N 186/2018

- in merito ai **punti 1.4.1., 3.10. e 5.3.12.** (relativi alla possibilità, all’interno del territorio urbanizzato, di **ulteriori riduzioni del contributo di costruzione**, oltre al 35% fissato per legge, fino alla completa esenzione dallo stesso), si ritiene di:

- non applicare alcuna riduzione;

per le ragioni di seguito indicate: non si ritiene vi siano motivazioni a giustificazione di una ulteriore modifica dei valori unitari stabiliti dalla disciplina regionale anche in considerazione del fatto di avere optato per una classe di appartenenza inferiore a quella fissata dalla DAL n 186/2018

- in merito al **punto 1.4.2.** (relativo alla possibilità di **ridurre fino ad un massimo del 30% di U1 e U2 per talune Frazioni** del territorio comunale), si ritiene di:

- non apportare variazioni relative alle Frazioni;

per le ragioni di seguito indicate: le frazioni, pur presentando tra loro caratteristiche differenti in merito agli aspetti territoriali, urbanistici e socio economici, non necessitano di ulteriori riduzioni che potrebbero alterare gli attuali equilibri di sviluppo favorendo, in alcuni casi, edificazioni in zone periferiche e meno dotate di servizi unitamente al fatto di avere optato per una classe di appartenenza inferiore a quella fissata dalla DAL n 186/2018

- in merito al **punto 1.4.3.** (relativo alla possibilità di ridurre gli oneri di urbanizzazione secondaria (U2), fino ad un massimo del 50%, per gli interventi relativi a **residenze per anziani e a strutture socioassistenziali, sanitarie ed educative**), si ritiene di:

- non applicare alcuna riduzione;

per le ragioni di seguito indicate: non si ritiene vi siano motivazioni a giustificazione di una ulteriore modifica dei valori unitari stabiliti dalla disciplina regionale anche in considerazione del fatto di avere optato per una classe di appartenenza inferiore a quella fissata dalla DAL n 186/2018

- in merito al **punto 1.4.4.** (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 20%, in caso di interventi di **edilizia residenziale sociale**, di cui al D.l. 22/4/2008, comprensivi di quelli di edilizia residenziale convenzionata ai sensi degli artt.32 e 33, comma 3, della L.R. n. 15/2013 a condizione che gli alloggi non superino i 95 mq. di SU) si ritiene di:

- stabilire le seguenti riduzioni dei valori unitari U1 e/o U2: -20%

per le ragioni di seguito indicate: l'applicazione della riduzione vuole favorire la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale ovvero volti a soddisfare esigenze di accessibilità al mercato dell'abitazione anche per le fasce meno abbienti che non hanno la possibilità di accedere al libero mercato e ridurre il disagio abitativo per individui e nuclei familiari svantaggiati

- in merito al **punto 1.4.5.** (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 20%, per le **microaree familiari** di cui all'art. 3, comma 1, lettera b, della Legge regionale 16 luglio 2015, n. 11 "Norme per l'inclusione sociale di Rom e Sinti"), si ritiene di:

- non applicare alcuna riduzione;

per le ragioni di seguito indicate: non si ritiene vi siano motivazioni a giustificazione di una ulteriore modifica dei valori unitari stabiliti dalla disciplina regionale anche in considerazione del fatto di avere optato per una classe di appartenenza inferiore a quella fissata dalla DAL n 186/2018

- in merito al **punto 1.4.6.** (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 20%, per le attività industriali ed artigianali collocate in **aree ecologicamente attrezzate**), si ritiene di:

- stabilire le seguenti riduzioni dei valori unitari U1 e/o U2: 20%

per le ragioni di seguito indicate: al fine di favorire l'insediamento di nuove imprese o la rilocalizzazione di quelle esistenti in ambiti territoriali maggiormente idonei ed attrezzati in merito agli aspetti ambientali, infrastrutturali e tecnologici

- in merito al **punto 1.4.7.** (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 30%, in caso di **tettoie destinate a depositi** di materie prime, semilavorati e prodotti finiti connesse ad attività produttive), si ritiene di:

- non applicare alcuna riduzione;

per le ragioni di seguito indicate: non si ritiene vi siano motivazioni a giustificazione di una ulteriore modifica dei valori unitari stabiliti dalla disciplina regionale anche in considerazione del fatto di avere optato per una classe di appartenenza inferiore a quella fissata

- in merito al **punto 1.4.8.** (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 30%, per l'attuazione delle **ulteriori misure di qualità edilizia** definite dal PUG ovvero per la realizzazione dei requisiti integrativi e complementari definiti nella seconda parte del Regolamento Edilizio, ovvero nel caso di interventi edilizi che soddisfino elevati standard di qualità architettonica, di efficienza energetica, di sicurezza sismica, di sostenibilità dell'edificio, ecc., secondo quanto previsto dai vigenti provvedimenti comunali), si ritiene di:

- stabilire le seguenti riduzioni di U1 e/o U2, definendo i rispettivi criteri e soglie per modulare l'applicazione di tali riduzioni:

Standard di qualità, criteri e soglie	% riduzione U1	% riduzione U2
per l'applicazione delle riduzioni:		
1) Interventi relativi ad edifici ad altissima efficienza energetica ai sensi dell'art 7 della DGR 967/2015 e smi	-30%	-30%

per le ragioni di seguito indicate: l'applicazione della riduzione vuole favorire la realizzazione di azioni ed interventi in armonia con gli obiettivi di migliorare la qualità edilizia e, nello stesso tempo, per garantire la salvaguardia del paesaggio, la tutela ambientale e la riduzione dell'inquinamento

- in merito al **punto 1.6.3.** (relativo alla possibilità di **umentare o ridurre la percentuale del 7%** destinata ai rimborsi a favore degli Enti esponenziali delle confessioni religiose per gli interventi di riuso e rigenerazione urbana degli edifici di culto e delle relative pertinenze), si ritiene di:

- confermare la quota del 7% fissata dalla DAL n.186/2018;

per le ragioni di seguito indicate: il mantenimento della percentuale fissata dalla DAL 186/2018 vuole favorire la realizzazione di azioni ed interventi in armonia con gli obiettivi di migliorare la qualità edilizia e, nello stesso tempo, per favorire la salvaguardia del paesaggio, la tutela ambientale e storico architettonica

- in merito al **punto 3.7.** (relativo alla possibilità di **variazione di valori unitari di Td e Ts** fino ad un massimo del 15%, sia in riduzione che in aumento rispetto a quanto stabilito nella DAL n.186/2018), si ritiene di:

- non apportare variazioni relative alle Frazioni;

per le ragioni di seguito indicate: non si ritiene vi siano motivazioni a giustificazione di una ulteriore modifica dei valori unitari stabiliti dalla disciplina regionale anche in considerazione del fatto di avere optato in senso più generale per una classe di appartenenza inferiore a quella fissata

inoltre, in relazione alla possibilità di **introdurre ulteriori coefficienti** per meglio articolare i tipi di attività produttiva presenti sul territorio in relazione ai contributi D ed S, si ritiene di:

- non introdurre ulteriori coefficienti;

per le ragioni di seguito indicate: non si ritiene vi siano motivazioni a giustificazione di una ulteriore modifica dei valori unitari stabiliti dalla disciplina regionale anche in considerazione del fatto di avere optato in senso più generale per una classe di appartenenza inferiore a quella fissata dalla DAL n 186/2018

- in merito al **punto 3.8.** (relativo alla possibilità di **ridurre fino ad un massimo del 30% dei valori base Td e Ts per talune Frazioni** del territorio comunale), si ritiene di:

- non apportare variazioni relative alle Frazioni;

per le ragioni di seguito indicate: non si ritiene vi siano motivazioni a giustificazione di una ulteriore modifica dei valori unitari stabiliti dalla disciplina regionale anche in considerazione del fatto di avere optato per una classe di appartenenza inferiore a quella fissata dalla DAL N 186/2018

- in merito al **punto 4.2.** (relativo alla possibilità di prevedere la corresponsione del **contributo straordinario (CS) per gli interventi all'interno del perimetro del territorio urbanizzato** se finalizzati alla realizzazione di **strutture di vendita di rilievo sovracomunale**), si ritiene di:

- prevedere la corresponsione del CS all'interno del T.U. per la realizzazione di strutture di vendita di rilievo sovracomunale

per le ragioni di seguito indicate: la corresponsione di un contributo straordinario è da intendersi a copertura degli interventi che si renderebbero necessari per governare lo sviluppo delle dotazioni territoriali, delle opere infrastrutturali ed ambientali che insediamenti di questa tipologia comportano ;

- in merito al punto **5.1.5.** relativo all'indicazione del **costo medio della camera** in strutture alberghiere:

si definisce il seguente costo medio della camera: € 72,26, calcolato nel modo di seguito indicato l'indicatore di Hotel Price Radar 2018 riferito a Bologna (91 € a camera) moltiplicato con il coefficiente di proporzione tra i prezzi medi di Reggio Emilia e di Bologna pubblicato per il 2019 su Italian Hotel Monitor (79,41%)

si stabilisce che ai successivi aggiornamenti triennali si provvederà con determinazione della struttura competente, nell'osservanza dei criteri stabiliti dal punto 5.1.5. della DAL n. 186/2018;

- in merito al **punto 5.2.1.** (relativo alla possibilità, per i primi cinque anni di applicazione della presente delibera, di **ridurre i valori "A" da applicare nel calcolo della QCC** secondo quanto stabilito nella Tabella 4 del punto 5.2.3. della DAL n.186/2018, **nel caso in cui il valore "A"**

medio del Comune superi i 1.050,00 euro (che corrisponde ad un aumento del 50% del costo di costruzione di cui alla DCR 1108/1999), si ritiene di:

- non applicare alcuna riduzione;
-

Fascia	Intervallo dei valori "A"	Percentual e massima di riduzione comunale del valore "A"	Valore A minimo
	1	da € 1.050,00 a € 1.400,00	€ 1.050,00
	2	da € 1.400,00 a € 1.750,00	€ 1.400,00
	3	da € 1.750,00 a € 2.100,00	€ 1.750,00
	4	superiore di € 2.100,00	€ 2.100,00

per le ragioni di seguito indicate: non si ritiene vi siano motivazioni a giustificazione di una ulteriore modifica dei valori unitari stabiliti dalla disciplina regionale anche in considerazione del fatto di avere optato in senso più generale per una classe di appartenenza inferiore a quella fissata dalla DAL n 186/2018 oltre al fatto che non viene superato il valore medio indicato dalla stessa DAL

-In merito al **punto 5.5.2.** (relativo alla possibilità di stabilire la **quota del costo di costruzione per le attività commerciali, turistico ricettive, direzionali** o fornitrici di servizi, di carattere non artigianale, in misura non superiore al 10%), si ritiene di:

- non modificare la percentuale del 10% fissata dalla DAL n.186/2018

per le ragioni di seguito indicate: non si ritiene vi siano motivazioni a giustificazione di una ulteriore modifica dei valori unitari stabiliti dalla disciplina regionale anche in considerazione del fatto di avere optato per una classe di appartenenza inferiore a quella fissata dalla DAL n 186/2018

- in merito al **punto 6.1.6.** (relativo alla modalità di **rendicontazione delle spese sostenute** delle opere di urbanizzazione realizzate a scomputo), si ritiene di:

- confermare che la rendicontazione finale delle spese sostenute per la realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo, è attuata mediante la presentazione di copia dei documenti contabili predisposti dal direttore dei lavori ed in particolare del conto finale dei lavori accompagnato dalle fatture quietanzate;

-In merito ai **punti 6.2.1. e 6.2.2.** (relativi alle **modalità di versamento della quota del contributo di costruzione**), si ritiene di:

- ammettere la corresponsione di una quota pari al 50% del contributo di costruzione dovuto in corso d'opera,
- stabilire le seguenti garanzie reali o personali da prestare in caso di pagamento dilazionato del contributo di costruzione: fidejussioni bancarie nei modi stabiliti dalla normativa sulle opere pubbliche
- stabilire altresì che il debito residuo può essere frazionato nelle seguenti rate senza interessi:
 - il 25% entro 12 mesi dal rilascio del titolo abilitativo
 - il 25% entro 24 mesi dal rilascio del titolo abilitativo o, in caso di conclusione precedente, entro 30 giorni dalla fine lavori

per le ragioni di seguito indicate: al fine di uniformare e mantenere modalità ormai consolidate e standardizzate dagli uffici competenti che peraltro trovano riscontro da parte dei soggetti attuatori, pur ribadendo la necessità di fornire le dovute garanzie all'amministrazione comunale per poter accedere al pagamento dilazionato

DATO ATTO che, nell'osservanza di quanto previsto dall'atto di coordinamento regionale:

- le determinazioni appena specificate sono sintetizzate nell'**Allegato 1** parte integrante del presente provvedimento, recante "Quadro sinottico delle determinazioni comunali in merito alla disciplina del contributo di costruzione", per consentirne una più agevole e univoca lettura;
- si è provveduto a predisporre il "Testo coordinato della DAL n. 186/2018, in materia di disciplina del contributo di costruzione, con le determinazioni comunali assunte in sede di recepimento", costituente l'**Allegato 2** parte integrante del presente provvedimento;

DATO ATTO altresì che il presente atto comporta il venir meno dell'efficacia della propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 30 marzo 2001 in materia di contributo di costruzione, avente ad oggetto "Aggiornamento e adeguamento del contributo del costo di costruzione e approvazione del relativo regolamento di applicazione in riferimento alla deliberazione di consiglio regionale del 29 marzo 1999 n 1108" e ss.mm.ii., e di ogni altra disposizione in materia di disciplina del contributo di costruzione, prevista in piani, regolamenti e altri atti comunali. Al fine di semplificare e rendere univoca l'individuazione della disciplina comunale vigente in materia di contributo di costruzione, l'**Allegato 3**, parte integrante della presente delibera, contiene la ricognizione delle principali previsioni comunali che risultano abrogate dalla nuova disciplina del contributo di costruzione;

RITENUTO, ai fini dell'applicazione della nuova disciplina sul contributo di costruzione, di assumere per territorio urbanizzato (T.U.) quello definito dal PSC/PRG vigente;

RITENUTO infine di confermare, nelle more dell'adozione del PUG, la vigente tabella degli importi unitari per la monetizzazione delle aree per le dotazioni territoriali di cui alla propria deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 10 Ottobre 2011;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti normativi:

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";

Legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23 “Vigilanza e controllo dell’attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all’articolo 32 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326”;

Legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 “Semplificazione della disciplina edilizia”;

Legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 “Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio”;

ACQUISITO il parere espresso dalla Commissione Consiliare nella seduta del 27 settembre us

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio comunale interessato, allegato alla presente proposta di provvedimento e reso ai sensi dell’art.49 del decreto legislativo n. 267/2000

DATO ATTO che il presente provvedimento ha effetti diretti sul Bilancio dell’Ente non quantificabili in quanto dipendenti dalla consistenza dei titoli edilizi onerosi che saranno presentati e rilasciati a far data dalla entrata in vigore delle nuove disposizioni;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs 267/2000;

Uditi gli interventi dei Consiglieri che verranno trascritti e approvati con apposito verbale in una successiva seduta consiliare;

Prima della votazione escono dall’aula i Consiglieri Medici e Contini per non avere avuto la possibilità di esaminare l’argomento nei tempi consentiti dal Regolamento poichè la proposta di delibera è stata consegnata brevi manu all’inizio della seduta consiliare.

Presenti n. 11 Consiglieri.

Con votazione resa per alzata di mano in seduta pubblica ed accertata nei modi di legge, che da' il seguente risultato:

PRESENTI n. 11 Consiglieri sui n. 17 assegnati ed in carica

FAVOREVOLI n.11

CONTRARI n. //

ASTENUTI n. //

e con votazione separata resa per alzata di mano in seduta pubblica accertata nei modi di legge, anche per quanto attiene l'immediata eseguibilità da conferire al presente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000 con il seguente risultato:

PRESENTI n. 11 Consiglieri sui n. 17 assegnati ed in carica

FAVOREVOLI n.11

CONTRARI n. //

ASTENUTI n. //

DELIBERA

- 1) di recepire la deliberazione dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna del 20 dicembre 2018, n. 186, deliberando per le motivazioni indicate in premessa sui possibili profili di modifica della disciplina del contributo di costruzione previsti nel medesimo provvedimento regionale, secondo quanto illustrato:

- a) nell'allegato "**Allegato 1**", recante "**Quadro sinottico delle determinazioni comunali in merito alla disciplina del contributo di costruzione**" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - b) nell'allegato "**Allegato 2**", recante "**Testo coordinato della DAL n. 186/2018, in materia di disciplina del contributo di costruzione, con le determinazioni comunali assunte in sede di recepimento**", che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di dare atto che il presente atto comporta il venir meno dell'efficacia della propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 30 marzo 2001 in materia di contributo di costruzione, avente ad oggetto "Aggiornamento e adeguamento del contributo del costo di costruzione e approvazione del relativo regolamento di applicazione in riferimento alla deliberazione di consiglio regionale del 29 marzo 1999 n 1108" e ss.mm.ii., e di ogni altra disposizione in materia di disciplina del contributo di costruzione, prevista in piani, regolamenti e altri atti comunali.
 - 3) di approvare, al fine di semplificare e rendere univoca l'individuazione della disciplina comunale vigente in materia di contributo di costruzione, l'"**Allegato 3**", parte integrante della presente delibera, recante la "**Ricognizione delle principali previsioni comunali che risultano abrogate a seguito del recepimento della disciplina del contributo di costruzione**";
 - 4) di assumere ai fini dell'applicazione del presente provvedimento il territorio urbanizzato (T.U.) definito dal PSC/PRG/PUG vigente;
 - 5) di confermare, nelle more dell'adozione del PUG, la vigente tabella degli importi unitari per la monetizzazione delle aree per le dotazioni territoriali di cui alla propria deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 10 Ottobre 2011
 - 6) di dare atto che il presente provvedimento ha effetti diretti sul Bilancio dell'Ente non quantificabili in quanto dipendenti dalla consistenza dei titoli edilizi onerosi che saranno presentati e rilasciati a far data dalla entrata in vigore delle nuove disposizioni;
 - 7) di pubblicare integralmente la presente delibera sul sito istituzionale del Comune ai fini della sua efficacia, ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni");
 - 8) di trasmettere copia integrale della presente deliberazione alla Regione Emilia-Romagna, che provvederà all'immediata pubblicazione sul BURERT dell'avviso dell'avvenuta approvazione;
 - 9) di dare atto che la presente delibera entrerà in vigore dalla data di pubblicazione sul BURERT del citato avviso, a condizione che alla medesima data si sia provveduto alla pubblicazione integrale della medesima deliberazione sul sito istituzionale del Comune di cui al precedente punto 6.
 - 10) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

Al termine della votazione rientrano in aula i Consiglieri Medici e Contini. Presenti n. 13 Consiglieri

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
_ Dott. Angelo Mosca

IL Il Segretario Generale
_ Avv. Stefano Cappilli



COMUNE DI CASTELLARANO
Provincia di Reggio Emilia

Settore 3 - Lavori Pubblici, Patrimonio, Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente – SERVIZIO
Lavori Pubblici e Manutenzione

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 38 DEL 30/09/2019

Oggetto :

**RECEPIMENTO DELLA DAL N.186/2018 IN MATERIA DI DISCIPLINA DEL
CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Note:

Castellarano, li _

Il responsabile del settore Settore 3 - Lavori
Pubblici, Patrimonio, Urbanistica, Edilizia Privata
e Ambiente

—



COMUNE DI CASTELLARANO
Provincia di Reggio Emilia

Settore 3 - Lavori Pubblici, Patrimonio, Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente – SERVIZIO
Lavori Pubblici e Manutenzione

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 38 DEL 30/09/2019

Oggetto :

**RECEPIMENTO DELLA DAL N.186/2018 IN MATERIA DI DISCIPLINA DEL
CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere _ in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Note:

Castellarano, li _

Il responsabile del settore Contabile Tributi

—



COMUNE DI CASTELLARANO
Provincia di Reggio Emilia

CONSIGLIO COMUNALE

N° 31 del 30/09/2019

**OGGETTO: RECEPIMENTO DELLA DAL N.186/2018 IN MATERIA DI DISCIPLINA
DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE**

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

N. 1512

Si attesta:

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il :
02/10/2019 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Segretario Generale

CAPPILLI STEFANO / INFOCERT SPA

Allegato 1 /2/3

Quadro sinottico delle determinazioni comunali in merito alla disciplina del contributo di costruzione

Rif. DAL 186/18

Ambito di autonomia comunale riconosciuto

dalla DAL n.186/2018

Scelta comunale

1.2.3.

Possibilità di **collocare il Comune nella classe immediatamente inferiore o superiore** (per i Comuni diversi dai capoluoghi) **ovvero nella I classe** (per Comuni confinanti con i capoluoghi)

Si conferma quanto stabilito dalla DAL n.186/2018

Si varia la classe del Comune attribuita dalla DAL n.186/2018, passando dalla classe II (classe di partenza) alla: **III classe**

1.2.3.

(Solo per Comuni nati da processi di fusione che abbiano una classe diversa da quella dei Comuni precedenti la fusione)

Possibilità di **posticipare per un massimo di 5 anni dalla data di avvio del nuovo comune il passaggio alla diversa classe** prevista per il nuovo Comune stesso

Si conferma l'immediata applicazione della classe attribuita dalla DAL n.186/2018 al Comune nato dal processo di fusione

Considerato che, in base alla legge regionale di istituzione del nuovo comune, la data di avvio della fusione è stata fissata al,

si posticipa alla data del .../.../..... l'applicazione della nuova classe per il Comune nato dal processo di fusione (corrispondente a n. anni dalla data di avvio del nuovo Comune stabilita dalla legge di fusione)

1.2.11.

Possibilità di **variare i valori unitari U1 e U2** fino ad un massimo del 15%, sia in riduzione che in aumento, rispetto a quanto stabilito nella DAL n. 186/2018 e definizione delle conseguenti tabelle parametriche.

L'incremento o la riduzione possono essere articolati per singole funzioni e/o per le componenti U1 e/o U2; la variazione comporta la modifica della Tabella B - Valori unitari U1 e U2 e della Tabella parametrica di U1 e U2

Tabella B - Valori unitari U1 e U2 (approvata dalla DAL N.186/2018)

Funzioni	U1 (€/mq)	U2 (€/mq)	U1+U2 (€/mq)	
Funzione residenziale		85,00	110,00	195,00
Funzione commerciale al dettaglio e Funzione produttiva limitatamente all'artigianato di servizio (casa, persona)		85,00	110,00	195,00
Funzione turistico-ricettiva		85,00	110,00	195,00
Funzione direzionale		85,00	110,00	195,00
Funzione produttiva		24,00	7,00	31,00
Funzione commerciale all'ingrosso		24,00	7,00	31,00
Funzione rurale		24,00	7,00	31,00

La Regione Emilia-Romagna mette a disposizione nel sito <http://territorio.regione.emilia-romagna.it/edilizia/temi/contributo-di-costruzione> in formato .xls (Excel) il file della "Tabella parametrica di U1 e U2" da cui è possibile calcolare automaticamente i nuovi valori a partire dai valori unitari rideterminati in base alle scelte comunali

Non si apportano variazioni rispetto alla DAL n.186/2018

Si variano i valori unitari U1 e/o U2 della Tabella B di seguito riportata (riportare tutti i valori della Tabella B evidenziando quelli che sono stati modificati)

Conseguentemente si ricalcolano i valori della Tabella parametrica di U1 e U2 che è riportata al termine del presente **Allegato 1**

Tabella B - Valori unitari U1 e U2 modificati

Funzioni	U1 (€/mq)	U2 (€/mq)	U1+U2 (€/mq)	
Funzione residenziale		58,65	75,90	134,55
Funzione commerciale al dettaglio e Funzione produttiva limitatamente all'artigianato di servizio (casa, persona)		51,00	66,00	117,00
Funzione turistico-ricettiva		51,00	66,00	117,00
Funzione direzionale		51,00	66,00	117,00

Funzione produttiva	14,40	4,20	18,60
Funzione commerciale all'ingrosso	14,40	4,20	18,60
Funzione rurale	14,40	4,20	18,60

1.3.1.

Possibilità di **ridurre il parametro "Area dell'insediamento all'aperto"** (AI), fino ad un massimo del 50%, per determinate attività sportive svolte all'aperto, qualora l'area destinata alle attività sportive è prevalente rispetto a quella riservata al pubblico.

Non si apportano riduzioni della AI

Attività sportiva	Percentuale di riduzione di AI
.....	... %
.....	... %
.....	... %

Si elencano le attività sportive per le quale si stabilisce la riduzione della AI:

1.4.1.

3.10.

5.3.12.

Possibilità, all'interno del territorio urbanizzato, di **ulteriori riduzioni del contributo di costruzione** (oltre al 35% fissato per legge), fino alla completa esenzione dallo stesso.

La riduzione può essere eventualmente differenziata per tipologia di intervento, destinazione d'uso, ambiti del territorio urbanizzato e per le diverse componenti del contributo di costruzione: U1, U2, D, S e QCC.

Non si applicano riduzioni del contributo di costruzione

Si stabiliscono le seguenti ulteriori riduzioni del contributo di costruzione

Descrizione intervento	Percentuale di riduzione					
		U1	U2	D	S	QCC
.....	
.....	
.....	

1.4.2.

Possibilità di ridurre U1 e/o U2, fino ad un massimo del 30%, per talune **Frazioni del territorio comunale**.

La riduzione può essere condotta per una sola componente (U1 o U2) o per entrambe.

Non si apportano variazioni relative alle Frazioni

Si stabiliscono le seguenti percentuali di riduzione di U1 e/o U2 per le Frazioni:

Nome frazione	% riduzione U1	% riduzione U2
.....	-... %	-... %
.....	-... %	-... %
.....	-... %	-... %

1.4.3.

Possibilità di ridurre U2, fino ad un massimo del 50%, per gli interventi relativi a **residenze per anziani e a strutture socioassistenziali, sanitarie ed educative**.

Non si applica alcuna riduzione

Si stabilisce la seguente riduzione di U2:

U2 -%

1.4.4.

Possibilità di ridurre U1 e/o U2, fino ad un massimo del 20%, in caso di interventi di **edilizia residenziale sociale (ERS)**, di cui al D.I. 22/4/2008, comprensivi di quelli di edilizia residenziale convenzionata ai sensi degli artt.32 e 33, comma 3, della L.R. n. 15/2013, a condizione che gli alloggi non superino i 95 mq. di SU.

Non si applica alcuna riduzione

Si stabiliscono le seguenti riduzioni di U1 e/o U2:

U1 -20% ; U2 -20%

1.4.5.

Possibilità di ridurre U1 e/o U2, fino ad un massimo del 20%, per le **microaree familiari** di cui all'art. 3, comma 1, lettera b, della Legge regionale 16 luglio 2015, n. 11 (Norme per l'inclusione sociale di Rom e Sinti).

Non si applica alcuna riduzione

Si stabiliscono le seguenti riduzioni di U1 e/o U2:

U1 -% U2 -%

1.4.6.

Possibilità di ridurre U1 e/o U2, fino ad un massimo del 20%, Per le attività industriali ed artigianali collocate in **aree ecologicamente attrezzate**.

Non si applica alcuna riduzione

Si stabiliscono le seguenti riduzioni di U1 e/o U2:

U1 -20% . U2 -20%

1.4.7.

Possibilità di ridurre U1 e/o U2, fino ad un massimo del 30%, per le **tettoie destinate a depositi** di materie prime, semilavorati e prodotti finiti connesse ad attività produttive.

Non si applica alcuna riduzione

Si stabiliscono le seguenti riduzioni di U1 e/o U2:

U1 -% U2 -%

1.4.8.

Possibilità di ridurre U1 e/o U2, fino ad un massimo del 30%, in caso di **più elevati standard di qualità** dei manufatti edilizi.

Non si applicano ulteriori riduzioni

Si stabiliscono le seguenti riduzioni di U1 e/o U2 definendo i rispettivi criteri e soglie per modulare l'applicazione di tali riduzioni:

Standard di qualità, criteri e soglie per l'applicazione e delle riduzioni	% riduzione U1	% riduzione U2
1) Interventi relativi ad edifici ad altissima efficienza energetica ai sensi dell'art 7 della DGR 967/2015 e smi	- 30%	- 30 %
2.....	-... %	-... %
3.....	-... %	-... %
.....		

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale firmato digitalmente da STEFANO CAPPILLI, ANGELO MOSCA e pubblicata il giorno 02/10/2019 con n. 1512.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da STEFANO CAPPILLI, ANGELO MOSCA e pubblicata il giorno 02/10/2019 con n. 1512.

1.6.3. bis.

Possibilità di **aumentare o ridurre la percentuale del 7%** destinata ai rimborsi a favore degli Enti esponenziali delle confessioni religiose, per gli interventi di riuso e rigenerazione urbana degli edifici di culto e delle relative pertinenze.

- Si conferma la quota del 7% fissata dalla DAL n.186/2018
- Si sostituisce la percentuale di cui al punto 1.6.1. della DAL n. 186/2018 con la seguente percentuale:%

3.7.

Possibilità di **variare i valori unitari Td e Ts** fino ad un massimo del 15%, sia in riduzione che in aumento rispetto a quanto stabilito nella DAL

L'incremento o la riduzione possono essere articolati per singole funzioni (produttivo e rurale) e/o per le due componenti U1 e U2.

- Non si apportano variazioni rispetto alla DAL n.186/2018
- Si stabiliscono le seguenti % di riduzione/aumento di Td e/o Ts:

Td : ... %; pertanto **Td = ... euro**

Ts : ... %; pertanto **Ts = ... euro**

3.7.

Possibilità di **introdurre ulteriori coefficienti** per meglio articolare i tipi di attività presenti sul territorio in relazione ai contributi D ed S

- Non si introducono ulteriori coefficienti
- Si introducono i seguenti coefficienti delle quote D ed S, rispetto alle seguenti attività:

Attività produttiva ulteriori coefficienti
e/o rurale

.....
.....
.....

3.8.

Possibilità di ridurre Td e/o Ts fino ad un massimo del 30%, per talune **Frazioni del territorio comunale**.

La riduzione può essere condotta per una sola componente (Td o Ts) o per entrambe.

Non si apportano variazioni relative alle Frazioni

Nome Frazione	% riduzione Td	% riduzione Ts
.....	-... %	-... %
.....	-... %	-... %
.....	-... %	-... %

Si stabiliscono le seguenti percentuali di riduzione dei valori unitari di Td e Ts per le Frazioni:

4.2.

Possibilità di prevedere la corresponsione del CS per gli interventi all'interno del perimetro del territorio urbanizzato se finalizzati alla realizzazione di **strutture di vendita di rilievo sovracomunale**.

Non si prevede la corresponsione del CS all'interno del T.U. per la realizzazione di strutture di vendita di rilievo sovracomunale

Si prevede la corresponsione del CS all'interno del T.U. per la realizzazione di strutture di vendita di rilievo sovracomunale

5.1.5

Indicazione del **prezzo medio della camera** in strutture alberghiere nel territorio comunale.

-

Si definisce il seguente prezzo medio della camera: **euro 72,26**

Si stabilisce che ai successivi aggiornamenti triennali si provveda con determinazione della struttura competente, nell'osservanza dei criteri stabiliti dal punto 5.1.5. della DAL n. 186/2018

5.2.1.

Solo per Comuni con "A medio" > 1.050,00 euro

Possibilità, per i primi cinque anni di applicazione della presente delibera, di **ridurre i valori "A" da applicare nel calcolo della QCC** secondo quanto stabilito nella Tabella 4 del punto 5.2.3. della DAL n.186/2018, **nel caso in cui "A medio" del Comune superi i 1.050,00 euro** (che corrisponde ad un aumento del 50% del costo di costruzione di cui alla DCR 1108/1999),

Non si applica alcuna riduzione

Si definisce le seguenti percentuali di riduzione del valore "A", nell'osservanza della percentuale massima di riduzione stabilita nella Tabella 4 del punto 5.2.3. della DAL n. 186/2018:

Fascia	Intervallo dei valori "A"	% massima di riduzione comunale del valore "A"	Valore A minimo
1	da € 1.050,00 a € 1.400,00	...%	€ 1.050,00
2	da € 1.400,00 a € 1.750,00	...%	€ 1.400,00
3	da € 1.750,00 a € 2.100,00	...%	€ 1.750,00
4	superiore di € 2.100,00	...%	€ 2.100,00

5.5.2

Possibilità di definire la **quota del costo di costruzione per le attività turistico ricettive, commerciali, direzionali** o fornitrice di servizi, di carattere non artigianale, in misura non superiore al 10%. In caso di mancata determinazione da parte del Comune e assunta la percentuale del 10%.

Non si modifica la percentuale del 10 % fissata dalla DAL n.186/2018

Si stabiliscono le seguenti percentuali:

Funzione turistico ricettiva

...%

Funzione commerciale

... %

Funzione direzionale o fornitrice di servizi, di carattere non artigianale

... %

6.1.6.

Possibilità di stabilire **modalità di rendicontazione** delle spese sostenute per la realizzazione delle **opere di urbanizzazione a scomputo**, diverse da quelle individuate dal punto 9 del deliberato dell'atto di coordinamento tecnico regionale (presentazione di copia dei documenti contabili predisposti dal direttore dei lavori ed in particolare del conto finale dei lavori accompagnato dalle fatture quietanzate);

- Non si modificano le modalità di rendicontazione stabilite dal punto 9 del deliberato dell'atto di coordinamento tecnico regionale
- Si stabiliscono le seguenti modalità di rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo:
.....

6.2.1

6.2.2

Possibilità di definire le **diverse modalità di versamento del contributo di costruzione** e indicare la quota massima che può essere corrisposta in corso d'opera subordinatamente alla prestazione di garanzie reali o personali da stabilirsi da parte del Comune.

TABELLA PARAMETRICA DI U1 e U2 STABILITA DAL COMUNE

Categorie funzionali/Localizzazione intervento/Tipo di intervento			U1/U2	NC - Nuova costruzione RU - Ristrutturazione urbanistica		RE - Ristrutturazione edilizia con aumento di CU		RE - Ristrutturazione edilizia senza aumento di CU			
III Classe	Edilizia residenziale	Aree esterne al T.U.	U1	€ 58,65	€ 134,55	€ 41,06	€ 94,19	€ 5,87	€ 13,46		
			U2	€ 75,90		€ 53,13		€ 7,59			
		Aree permeabili ricomprese all'interno del T.U. non dotate di infrastrutture per l'urbanizzazione	U1	€ 58,65	€ 134,55	€ 41,06	€ 94,19	€ 5,87	€ 13,46		
			U2	€ 75,90		€ 53,13		€ 7,59			
		Territorio urbanizzato (T.U.)	U1	€ 32,26	€ 74,01	€ 26,39	€ 60,55	€ 5,87	€ 13,46		
			U2	€ 41,75		€ 34,16		€ 7,59			
	Edilizia turistico-ricettiva e direzionale	Aree esterne al T.U.	U1	€ 51,00	€ 117,00	€ 35,70	€ 81,90	€ 5,10	€ 11,70		
			U2	€ 66,00		€ 46,20		€ 6,60			
		Aree permeabili ricomprese all'inter	U1	€ 51,00	€ 117,00	€ 35,70	€ 81,90	€ 5,10	€ 11,70		
			U2	€ 66,00		€ 46,20		€ 6,60			

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
 firmato digitalmente da STEFANO CAPPILLI, ANGELO MOSCA e pubblicata il giorno 02/10/2019 con n. 1512.

		no del T.U. non dotate di infrastrutture per l'urbanizzazione								
	Territorio urbanizzato (T.U.)	U1	€ 28,05	€ 64,35	€ 22,95	€ 52,65	€ 5,10	€ 11,70		
		U2	€ 36,30		€ 29,70		€ 6,60			
Edilizia commerciale al dettaglio ed edilizia produttiva limitatamente all'artigianato di servizio (casa, persona) <i>(i dati posti nella colonna esterna sono riferiti alla RE senza aumento di CU per esercizi di vicinato e per l'artigianato di servizio)</i>	Aree esterne al T.U.	U1	€ 51,00	€ 117,00	€ 51,00	€ 117,00	€ 15,30	€ 35,10	€ 10,20	€ 23,40
		U2	€ 66,00		€ 66,00		€ 19,80		€ 13,20	
	Aree permeabili ricomprese all'interno del T.U. non dotate di infrastrutture per l'urbanizzazione	U1	€ 51,00	€ 117,00	€ 51,00	€ 117,00	€ 15,30	€ 35,10	€ 10,20	€ 23,40
		U2	€ 66,00		€ 66,00		€ 19,80		€ 13,20	
	Territorio urbanizzato	U1	€ 30,60	€ 70,20	€ 25,50	€ 58,50	€ 15,30	€ 35,10	€ 10,20	€ 23,40
		U2	€ 39,60		€ 33,00		€ 19,80		€ 13,20	

		zato (T.U.)									
Edilizia produttiva, commerciale all'ingrosso e rurale (svolta da non aventi titolo)	Aree esterne al T.U.	U1	€ 14,40	€ 18,60	€ 14,40	€ 18,60	€ 4,32	€ 5,58			
		U2	€ 4,20		€ 4,20		€ 1,26				
	Aree permea bili ricompr ese all'inter no del T.U. non dotate di infrastr utture per l'urbani zzazion e	U1	€ 14,40	€ 18,60	€ 14,40	€ 18,60	€ 4,32	€ 5,58			
		U2	€ 4,20		€ 4,20		€ 1,26				
	Territori o urbaniz zato (T.U.)	U1	€ 8,64	€ 11,16	€ 7,20	€ 9,30	€ 4,32	€ 5,58			
		U2	€ 2,52		€ 2,10		€ 1,26				

Allegato 3

“Ricognizione delle principali previsioni comunali che risultano abrogate a seguito del recepimento della disciplina del contributo di costruzione”;

L'atto comporta il venir meno dell'efficacia della propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 30 marzo 2001 in materia di contributo di costruzione, avente ad oggetto “Aggiornamento e adeguamento del contributo del costo di costruzione e approvazione del relativo regolamento di applicazione in riferimento alla deliberazione di consiglio regionale del 29 marzo 1999 n 1108” e ss.mm.ii., oltre alle determinazioni che di anno in anno sono state predisposte per l'aggiornamento del valore relativo al costo di costruzione sulla base dell'andamento ISTAT